

N. [redacted] R. G. N.R.
N. [redacted] R. G. G.I.P.

N. [redacted] Reg. Sent.

Data del deposito 27/03/2019

Data di irrevocabilità _____

N. _____ Reg. Esec.


N. _____ Campione Pen.

Redatta scheda il _____

Applicate marche

€ 2,91.

26/6/19



TRIBUNALE DI UDINE

Ufficio del Giudice per le indagini preliminari

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice dell'udienza preliminare, dott. Andrea O. COMEZ,
all'udienza in Camera di Consiglio del 26/03/2019 ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del
dispositivo, la seguente

SENTENZA

nel procedimento penale nei confronti di:

[redacted] nato il [redacted] a [redacted] residente e con domicilio dichiarato in [redacted]
libero - assente

MISURE:

- [redacted] ARRESTO
- [redacted] obbligo di presentazione giornaliera - CC [redacted]
- [redacted] REVOCA MISURA

assistito e difeso di fiducia dall'avv. Patrizio Paolo PALERMO del Foro di UDINE

presente

IMPUTATO

del delitto p. e p. dall'art.73, comma 4, D.P.R. 9.10.1990 n. 309 (T.U.L. Stup.), perché, senza
l'autorizzazione di cui all'art. 17 e fuori dalle ipotesi previste dall'art. 75 D.P.R. cit. illecitamente
deteneva a fini di spaccio occultato nella tasca destra del giubbotto da lui indossato gr. 102 (lordi) di
hashish, pari a 290,3 dms sostanza stupefacente di cui alla tab. II^A prevista dall'art. 14 della legge D.P.R.
cit. In particolare, controllato da personale della Stazione CC di [redacted] alla guida del veicolo [redacted]
modello [redacted] nei pressi della stazione ferroviaria di [redacted] veniva trovato
in possesso della suddetta sostanza avvolta in una pellicola trasparente.
In [redacted]

Con l'intervento del Pubblico Ministero: dott.ssa Lucia TERZARIOL

All'esito della discussione le parti hanno formulato le seguenti conclusioni:

Il Pubblico Ministero: ritenuta sussistente la penale responsabilità dell'imputato, chiede la condanna
ad anni 1, mesi 4 di reclusione e € 4.000,00 di multa, tenuto conto della diminuzione per la scelta del
rito.

Il difensore: chiede l'assoluzione perché il fatto non costituisce reato; in subordine, previa
riqualificazione ai sensi del co. 5, dell'art. 73, D.P.R. n. 309/90, non doversi procedere per particolare
tenuità del fatto ex art. 131bis c.p.; in ulteriore subordine, riqualificare il fatto ai sensi del co. 5, art. 73,
applicare il minimo della pena, previa concessione delle attenuanti generiche e riconosciuti i benefici di
legge.

MOTIVAZIONE

1. Con rituale richiesta il PM promuoveva azione avverso [redacted] per il reato di cui in epigrafe. Nel corso dell'udienza dd. 30.10.2018 il difensore e procuratore speciale dell'imputato chiedeva di definire il procedimento con le forme del giudizio abbreviato non condizionato. Ammesso il rito nel corso della udienza dd. 26.3.2019 si procedeva alla celebrazione del giudizio che veniva definito con sentenza, il cui dispositivo veniva pubblicato a mezzo di lettura in udienza, con riserva di motivazione entro il termine di cui all'art. 544, c. 3, cpp.

2. Nei confronti di [redacted] il PM procede per il reato di detenzione illecita di gr. 102 lordi di hashish, con i quali si sarebbero potute confezionare 290,3 dms. Dagli atti risulta che in data [redacted] alle ore 19,30, il personale della Stazione CC di [redacted] procedeva al controllo della vettura [redacted] modello [redacted] targato [redacted] condotto da [redacted], mentre si dirigeva nella via chiusa che porta alla stazione CC di [redacted]. Da subito i militari venivano insospettiti dalla anomala agitazione dell'imputato, il quale continuava a mettere la mano destra all'interno del giubbotto. Al fine di procedere a perquisizione personale del prevenuto in condizioni di maggiore sicurezza gli operanti conducevano [redacted] presso gli uffici della Stazione CC di [redacted]. Prima di entrare nei locali [redacted] visibilmente innervosito, chiedeva se dopo la vettura i militari avrebbero perquisito anche lui. Alla risposta affermativa [redacted] sconcertato dichiarava: *"Maresciallo, in tasca ho del fumo e non intendo avvisare nessuno"*.

Sottoposto ad immediata perquisizione l'imputato veniva trovato in possesso dei seguenti oggetti:

- nella tasca destra del giubbotto indossato da [redacted] veniva trovato un panetto di hashish avvolto in una sottilissima pellicola del peso lordo di gr. 102;
- nella tasca dei pantaloni la somma di euro 525 in 10 banconote da 50,00 euro, una da 20,00 euro, ed una da 5,00 euro;
- nella tasca del giubbotto un telefono cellulare Samsung con IMEI [redacted] con sim n. [redacted]

[redacted] forniva varie versioni in merito alla somma di denaro a lui rinvenuta, riferendo inizialmente che era la provvista che gli era servita per acquistare del materiale elettrico, per poi rettificare precisando che il predetto materiale gli era stato consegnato insieme ad un preventivo di spesa inizialmente indicato come cartaceo, quindi come indicazione fornita a voce. Parimenti l'imputato forniva versioni contrastanti e poco credibili in merito alle ragioni per le quali si stava recando presso la stazione ferroviaria di [redacted]

A

██████████ in quanto in un primo momento dichiarava che si stava recando a vedere l'orario dei treni, in quanto voleva andare, nel prossimo futuro, a trovare la sorella, che abitava a ██████████. Alla domanda per la quale non consultasse internet al fine di vedere detto orario, l'imputato rispondeva di non usare internet, affermazione confutata dal fatto che aveva la disponibilità del telefono cellulare Samsung con rete internet attiva. Alla richiesta della ragione per la quale si fosse recato da ██████████ a ██████████ per consultare gli orari dei treni ██████████ dapprima si chiudeva in un imbarazzante silenzio, quindi affermava di avere detto una bugia, salvo poi rimangiarsi tutto dichiarando che si era recato alla stazione di ██████████ effettivamente per vedere gli orari del treno per ██████████. La successiva perquisizione domiciliare, eseguita in ██████████, in via ██████████ n. ██████████ residenza dell'imputato, aveva esito negativo. Parimenti la perquisizione condotta sull'auto-carro ██████████ targato ██████████ intestato al ██████████. Sulla base degli elementi indiziari predetti la PG procedeva all'arresto dell'imputato, ponendolo a disposizione del PM, il quale avanzava richiesta di convalida della misura cautelare ed applicazione di misura cautelare personale non custodiale. Il Gip con ordinanza dd. 24.3.2018 convalidava l'arresto ed applicava all'imputato la misura di cui all'art. 282 cpp. Nel corso dell'udienza di convalida ██████████ avvaleva della facoltà di non rispondere, ma spontaneamente dichiarava di avere acquistato lo stupefacente per suo uso personale presso la Stazione CC di ██████████ con il denaro che aveva ricevuto da ██████████ per la vendita della casa di ██████████ in acconto.

Nel corso delle successive indagini veniva escussa a sit in data 3.4.2018 ██████████ la quale confermava di avere consegnato a ██████████ il ██████████ verso le ore 19,00, la somma di euro 500,00. La stessa costituiva un risarcimento che la ██████████ doveva al ██████████ per il fatto che nel corso di una precedente vendita immobiliare della sua abitazione di ██████████ la stessa aveva trasferito formalmente all'imputato anche un lotto di cui non era realmente proprietaria. Scoperto il fatto ██████████ aveva riacquistato dal reale titolare la predetta porzione di immobile, e la ██████████ si era impegnata a rifonderlo della maggiore spesa con il versamento dell'importo complessivo di euro 4.200,00 da pagare a rate, di cui quella del 22.3.2018 costituiva la seconda o la terza delle rate programmate. Riferiva ancora ██████████ A che in data 29.3.2018 era stata avvicinata da ██████████ il quale le aveva chiesto di confermare che a dargli la somma di euro 500,00 il giorno del suo arresto era stata proprio lei. A riscontro delle sue dichiarazioni la ██████████ consegnava agli inquirenti copie dei versamenti che a suo dire ██████████ aveva fatto per riacquistare il lotto, alla stessa consegnati dall'imputato a riprova del credito nei confronti della donna maturato. I documenti consistevano in una ricevuta di bonifico della Cassa di Risparmio FVG dd. 1.3.2018, con ordinanti ██████████ e beneficiario ██████████

per l'importo di euro 2.420,00 con causale saldo compravendita, e in una cedola di emissione di assegno circolare emesso a favore di [REDACTED] per l'importo di euro 1.750,00, con data di emissione 28.2.2018 e banca trattaria Cassa di Risparmio FVG, (v. sub affol. 58 - 60). Le predette dichiarazioni, relative al pagamento della somma e della consegna del denaro a [REDACTED] in data [REDACTED], venivano confermate nelle sit rese dalla [REDACTED] al difensore in data 15.5.2018.

Nel corso delle successive indagini il PM procedeva a formare copia forense dell'apparato cellulare di [REDACTED] e ad esaminare il contenuto dello stesso. Dall'accertamento operato emergeva che nel corso della giornata del [REDACTED] [REDACTED] aveva contattato ed era stato contattato da una utenza in uso a tale [REDACTED] inserita nella memoria del cellulare come [REDACTED] n. [REDACTED]. Nell'apparato telefonico risultavano chiamate in entrata e in uscita con tale soggetto alle ore 13,14, 14,16, 18,18, 18,20, 18,24. Alle ore 18,17 risultava inviato un sms dal [REDACTED] alla utenza dell'imputato. Risultavano anche una serie di chiamate da parte di [REDACTED] dalle ore 16,24 alle ore 18,02, ed un sms alle ore 18,01. Si accertava, ancora, che [REDACTED] era un [REDACTED] trapiantato in Friuli inserito nel circuito dello spaccio di sostanze stupefacenti, con precedenti giudiziari specifici, (cfr. sub affol. 117).

Veniva di seguito acquisita la relazione relativa alle analisi tossicologiche sulla sostanza stupefacente sequestrata a [REDACTED]. Dalla relazione risultava che detto materiale presentava il principio attivo della Cannabis, ossia hashish, con una percentuale del 7,3 %, pari a gr. 7,258, e che con lo stesso si potevano confezionare 290,3 dosi medie singole.

Sulla base degli elementi predetti le parti precisavano le rispettive conclusioni.

3. Ritiene questo giudice che vada pronunciata sentenza ex artt. 442, 530, c. 2, cpp nei confronti di [REDACTED] per il reato a lui ascritto per le ragioni di seguito espresse.

Sotto il profilo materiale è indubitabile che l'imputato, in data [REDACTED], sia stato colto a detenere sostanza stupefacente della specie hashish in quantità non modesta. La sostanza di specie veniva rinvenuta sulla persona dell'imputato, che nel corso del successivo interrogatorio di garanzia, dichiarava spontaneamente di esserne il proprietario e di averla acquistata per uso personale. Come osservato dal PM depongono per la responsabilità dell'imputato in merito alla imputazione per la quale si procede in primo luogo il dato ponderale della sostanza stupefacente. La stessa aveva un peso netto quasi pari ad un etto, (gr. 98,670), e con la medesima sostanza si sarebbero potute confezionare 290,3 dosi medie singole. Nel momento in cui [REDACTED] veniva sottoposto a controllo si stava indirizzando verso la stazione ferroviaria di [REDACTED], senza che vi

fosse una ragione obiettivamente riscontrabile di tale condotta. L'imputato forniva versioni contrastanti sulle ragioni di tale percorso, e non rendeva nessuna chiara indicazione sulle modalità con le quali era venuto in possesso della droga. Dalle indagini non emergeva una sua condizione di tossicodipendenza, o di assuntore non occasionale di sostanze stupefacenti. Parimenti dagli accertamenti operati risultava che [REDACTED] svolgesse attività di operaio edile e per tale motivo, secondo gli inquirenti, non godeva di un reddito stabile. Risultava, infine, che nella giornata del [REDACTED] aveva avuto diversi contatti, in specie voce, ma anche via sms, con [REDACTED] soggetto di origine [REDACTED] che operava nel territorio di Udine e risultava inserito nel circuito della droga.

Di fatto, però, ad una più approfondita analisi degli atti risulta che l'unico vero indizio a carico dell'imputato è quello fornito dalla sostanza sequestrata. Il dato ponderale, come del resto riconosciuto anche dalla difesa [REDACTED] indirizza verso lo scopo di cessione della sostanza rinvenuta, in vista del numero significativo di dosi medie ricavabili. Tuttavia tale conclusione trova ostacolo nella assenza di ulteriori indizi che consentano di ritenere soddisfatto il disposto dell'art. 192, c. 2, cpp. Il dato relativo alla somma di denaro rinvenuta nella disponibilità del [REDACTED] in occasione dell'arresto trova smentita nella dichiarazioni rese da [REDACTED] dalle quali emerge che si trattava di un importo legittimamente consegnato al [REDACTED] poco prima del controllo, a titolo di risarcimento danno. Non risultano accertati altri contatti dell'imputato con il [REDACTED] oltre quelli del [REDACTED] né collegamenti con tossicodipendenti che possano far pensare ad una attività di acquisto a scopo di rivendita posta in essere dal prevenuto della sostanza a lui fornita dal primo soggetto. L'assenza di reddito stabile risulta una conclusione fondata dagli inquirenti solo sulla natura dell'attività di lavoro dell'imputato, ma priva di ogni riscontro. Infine, le varie versioni fornite dall'imputato in occasione del controllo, per giustificare il suo viaggio presso la stazione dei treni di [REDACTED] è condotta che appare compatibile anche con un acquisto della sostanza per uso personale, della quale lo stesso non voleva rendere nota l'esistenza, anche in vista delle conseguenze di natura amministrativa che da tale condotta possono derivare.

In assenza di ulteriori chiari elementi indiziari il solo dato ponderale, complessivamente valutato con tutte le altre emergenze di indagine, non appare idoneo di per sé solo a costituire una base certa per una pronuncia di condanna. A tale proposito la SC ha precisato che in tema di sostanze stupefacenti il solo dato ponderale dello stupefacente rinvenuto - e l'eventuale superamento dei limiti tabellari indicati dall'art. 73, bis, c. 1, lett. a) del DPR 309/1990 - non determina alcuna presunzione di destinazione della droga ad un uso non personale, dovendo il giudice valutare globalmente, anche sulla

base degli ulteriori parametri normativi, se assieme al dato quantitativo, (che acquista maggiore rilevanza indiziaria al crescere del numero delle dosi ricavabili), le modalità di presentazione e le altre circostanze dell'azione siano tali da escludere una finalità meramente personale della detenzione, (Cass., 14/46610; Cass., 09/12146). In tale ottica il giudice di legittimità ha precisato che il dato in questione è solo un mero indizio che, dunque, per sostenere la condanna richiede quel riscontro previsto dal richiamato art. 192, c. 2, cpp, (Cass., 13/39977; Cass., 13/6575).

In conclusione, l'assenza di ulteriori indizi diversi dal dato ponderale non consente di ritenere che la detenzione della sostanza stupefacente possa essere ascritta al [redacted] per ragioni diverse da quelle dal medesimo dichiarate, ossia per un uso personale, circostanza che riconduce la fattispecie alla previsione di cui all'art. 75 dPR 309/1990.

Va pertanto pronunciata sentenza di assoluzione dell'imputato dal reato a lui ascritto per l'insufficienza degli elementi di prova acquisiti per sostenere la tesi della detenzione della sostanza stupefacente a fine di spaccio, ricorrendo elementi di riscontro della natura amministrativa dell'illecito, con trasmissione degli atti ex art. 75 dPR 309/1990, in copia, al Prefetto di [redacted] per quanto di sua competenza in merito alla diversa fattispecie di cui all'evocato art. 75 dPR 309/1990.

Ai sensi dell'art. 240, c. 2, n. 2, cp e 87 dPR 309/1990 va in ogni caso disposta confisca e distruzione dello stupefacente in sequestro, salvo conservazione dello stesso ai soli fini di eventuali analisi ulteriori da parte della PA.

La gravità dell'imputazione comporta il maggior termine per il deposito della motivazione indicato in dispositivo;

pqm

il Giudice,

visti gli artt. 442, 530, c. 2, cpp,

assolve [redacted] dal reato a lui ascritto perché il fatto non è previsto dalla legge come reato;

dispone trasmissione di copia degli atti al Prefetto di [redacted] per quanto di competenza sull'illecito amministrativo di cui all'art. 75 dPR 309/1990;

dispone confisca e distruzione dello stupefacente, salvo esigenze di analisi della PA;

riserva a giorni 90 il deposito della motivazione.

Udine, 26 marzo 2019

IL CANCELLIERE 01
dott.ssa *[firma]* ENEDA

DEI QUANTITÀ CANCELLERIA GI.F.

27.3.19

IL CANCELLIERE 01
dott.ssa *[firma]* ENEDA

Il Giudice

dott. Andrea O. Comez

[firma]

6/6